



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 1-2010
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

9



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 1-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Recensioni

Silvia Angeletti, *Libertà religiosa e Patto sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite*, Giapicchelli, Torino, 2008, pp. 146.

Sulla scia dell'intuizione del Prof. Francesco Margiotta Broglio che aveva anni or sono evidenziato la necessità di estendere l'analisi della tutela della libertà religiosa al panorama del diritto internazionale (*La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 1967), si inserisce oggi il lavoro di Silvia Angeletti che qui si recensisce.

“Questo libro si propone di analizzare il ruolo del Patto sui diritti civili e politici (ICCPR), elaborato nell'ambito dell'ONU nel 1966, ed entrato in vigore dieci anni più tardi, tra gli strumenti internazionali che contengono norme a tutela della libertà religiosa, mettendo in evidenza le principali tappe della sua applicazione e interpretazione ad opera, principalmente, del Comitato per i diritti umani, organo di monitoraggio e di controllo della attuazione del Patto stesso presso gli Stati aderenti” (XI).

Nella premessa al volume, l'A. espone la ricostruzione metodologica del libro. L'introduzione è dedicata ai presupposti teorici del lavoro, che sono poi induttivamente calati nelle fattispecie analizzate nei successivi capitoli. I primi due capitoli sono, dunque, dedicati al “metodo di lavoro del Comitato – ed al – profilo normativo delle garanzie della libertà religiosa contenute nel Patto” (XIII).

I tre capitoli successivi sono invece dedicati ad una particolareggiata ed attenta analisi dei casi pratici, dai quali emergono aspetti positivi in rapporto alla tutela della libertà religiosa, unitamente ad alcune difficoltà applicative che sono, a parere dell'A., derivate dalla circostanza secondo cui alcuni “strumenti internazionali di tutela dei diritti umani – sono – nati in un contesto storico e culturale per molti versi lontano da quello che caratterizza il presente” (XIV). Si tratta dei

problemi che incontra il diritto in un'epoca contrassegnata dal cambiamento strutturale della geografia politica (la cd. globalizzazione) e dalla caratterizzazione multiculturale e multi religiosa, che non possono non avere ricadute sulla disciplina della libertà religiosa e di coscienza.

Tutto ciò induce ad una necessaria attenzione verso il cd. effetto orizzontale (*horizontal effect*), quale criterio teso ad attuare gli obblighi internazionali “non più solo attraverso il filtro delle azioni positive richieste agli Stati” (XV), in una visione che confermi il carattere universale dei diritti umani.

“In questo quadro – scrive l'A. –, globalizzazione, multiculturalità e interculturalità diventano chiavi essenziali per comprendere la realtà attuale e le sue nuove esigenze”. Soprattutto, rappresentano fenomeni strettamente connessi al problema dell'effettività pratica (politica) dei diritti dell'uomo, della loro attuazione e non più soltanto giustificazione sul piano teorico, per tornare al famoso e giustamente ripreso monito di Norberto Bobbio (pp.1-3).

La globalizzazione, la crisi della sovranità dello Stato, la multiculturalità, il dibattito sulla natura individuale o collettiva dei diritti, sono le nuove sfide che riguardano la materia della tutela giuridica dei diritti umani, da attuarsi anche attraverso l'uso di strumenti di cd. *soft law*.

Sono altresì un'occasione per il loro ripensamento, per una ridefinizione semantica, che possa in qualche modo segnare l'avvio di un dialogo tra le culture. A tutto ciò, nota a ragione l'A., non può sottrarsi il dibattito relativo alla tutela della libertà religiosa: “È il concetto stesso di libertà religiosa come diritto tradizionalmente civile che entra in crisi, se è vero – come è stato affermato – che l'oggetto della tutela dovrebbe essere, in realtà la spiritualità, concetto che contempla un universo ben più ampio di quello racchiuso nell'ormai angusto raggio d'azione dei diritti civili e politici” (p. 6).

Proseguendo nell'Introduzione a porre le basi teoriche del lavoro, L'Angeletti opera una ricostruzione sintetica ma puntuale dei diversi atti giuridici che hanno costituito la base portante dell'affermazione dei diritti umani nel diritto internazionale e sovranazionale (la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo). Giustamente rileva che la categoria dei diritti dell'uomo è stata la reazione ai disastri politici del "Secolo Breve", un tentativo, non si sa ancora purtroppo quanto riuscito, di porre la persona umana e la sua dignità al centro dell'esperienza giuridica.

Sotto questo profilo giuste appaiono le considerazioni circa la necessità di avere "riguardo a tutti i meccanismi di controllo, supervisione, monitoraggio, e agli organi giurisdizionali in grado di dare effettiva concretezza a quanto enunciato nelle norme internazionali" (p. 6). Traspare, inoltre, quello che è al giorno d'oggi uno dei problemi centrali della tematica dei diritti umani e della libertà religiosa in modo peculiare: il carattere culturalmente caratterizzato delle elaborazioni dei diritti all'interno del giusnaturalismo di matrice occidentale.

Il Patto sui diritti civili e politici del 1966 e la prassi dei Comitati per i diritti umani sono, dunque, inseriti in un contesto più ampio, anche rispetto alla tutela della libertà di coscienza e religione.

Il primo capitolo è dedicato all'analisi delle procedure e del valore delle decisioni del Comitato, e parte dalla considerazione secondo la quale la "previsione di mezzi di giurisdizione internazionale resta ancora oggi ... una delle maggiori garanzie del rispetto dei diritti umani" (p. 17).

L'attività del Comitato si esplica attraverso tre diversi tipi di procedure: Rapporti periodici degli Stati, i reclami di un paese per le violazioni commesse dagli altri, e, strumento questo a ragione ritenuto di grande importanza, i ricorsi dei privati per le limitazioni illegittime dei propri diritti. Il Comitato non può essere considerato alla stregua di una Corte internazionale, anche se - aggiunge l'A. - l'obbligo di "agire seguendo unicamente criteri giuridici lo rende assimilabile ad una Corte più che ad un organo politico" (p. 34). Le decisioni assunte pur non essendo giuridicamente vincolanti hanno una rilevante funzione etica e politica,

tanto che "si può dire che procedure non politiche determinano conseguenze di portata più politica che giuridica" (p. 34).

Il secondo capitolo proietta il lettore verso la parte centrale del lavoro, nel cuore dello stesso: l'analisi della disposizione di cui all'art. 18 del Patto sui diritti civili e politici, che disciplina le dimensioni ed i limiti all'esercizio del diritto di libertà religiosa. L'analisi sul contenuto della norma muove attraverso l'esame dei Lavori preparatori. Una scelta indubbiamente corretta dal punto di vista metodologico e che mette in risalto i problemi e le difficoltà di cercare un compromesso tra le diverse posizioni ideologiche, che si era già manifestato in sede di redazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, nel corso della quale "il dibattito si concentrò principalmente sui tre aspetti che erano stati al centro delle divergenze dei delegati di provenienza islamica, gli occidentali e i rappresentanti del blocco sovietico: il concetto di libertà di pensiero, coscienza e religione, il diritto di cambiare convinzione e le clausole di restrizione al diritto di manifestazione religiosa. Ognuno di questi aspetti trova spazio nella norma in esame" (p. 38). Per quanto concerne il primo aspetto, quello del rapporto tra libertà di coscienza e di religione, il Comitato ha chiarito che "l'art. 18 protegge le convinzioni teiste, non teiste ed ateiste, insieme al diritto di non professare alcuna religione o credo" (p. 41). Nonostante vi siano stati alcuni tentativi di dare una definizione giuridica al concetto di religione, tutti sbilanciati su di una visione incline alle religioni «tradizionali», il Comitato ha rinunciato a dare un contenuto al termine religione. Come è facile intuire, un problema di evidente attualità nel dibattito giuridico italiano ed internazionale, soprattutto con il crescente carattere multiculturale e multi religioso delle società contemporanee.

Sulla questione relativa al diritto di mutare la propria fede religiosa, scrive l'A. che "l'obiettivo di ottenere il consenso sul contenuto della disposizione, portò a sacrificare la necessità di dare una risposta ad una questione centrale, riguardante la libertà di *cambiare* religione e dunque, indirettamente, il diritto al proselitismo" (p. 45). È stata l'opera del Comitato che ha consentito di rivedere i limiti positivi della norma e di affermare il principio

secondo cui gli “Stati sono ... chiamati ad evitare e a vietare l’uso di minacce, di sanzioni penali o della forza fisica per costringere qualcuno ad aderire ad una religione o ad abbandonarla o a convertirsi, così come a non promuovere politiche che limitano l’accesso all’istruzione, alle cure mediche, alle cariche politiche o al lavoro, in funzione delle opzioni religiose dei cittadini” (p. 46).

Il capitolo prosegue analizzando le fattispecie giuridiche su cui si fonda il diritto di adottare e manifestare una fede religiosa. La cd. dimensione pubblica delle scelte religiosamente qualificate dei soggetti, che promanano dalla adozione di una fede religiosa positiva. Evidenzia l’Angeletti le difficoltà emerse nell’opera del Comitato “intorno all’opportunità di inserire precisi limiti al compimento di riti, quali il divieto dei sacrifici umani e delle mutilazioni” (p. 49). Importante appare anche il riferimento alla *privacy* quale diritto umano connesso al diritto di libertà religiosa. Una connessione, posta in risalto dal Comitato nel *General Comment* del 1993, dalla quale emerge la necessità che sempre più si adotti in tema di tutela della libertà religiosa il cd. effetto orizzontale, posto che il tema del rispetto della *privacy* “si declina certamente nei rapporti tra individuo e istituzioni statali ma anche ... nel confronto tra soggetti privati, sui luoghi di lavoro, nelle associazioni, all’interno delle stesse comunità religiose, solo per fare alcuni esempi” (p. 50). Identico discorso vale per il divieto di ogni forma di coercizione in materia di convinzioni religiose. Un problema che investe sia il rapporto individuo – Stato sia quello individuo – gruppi religiosi.

Dopo aver delineato l’ambito dei limiti al diritto di libertà religiosa contenuti nell’art. 18 paragrafo 3 del Patto, l’A. prosegue analizzando la difficile e sempre scottante questione del rapporto tra libertà religiosa e libertà educativa in materia religiosa e morale. Una relazione che investe diverse e distinte questioni, tutte molto complesse: il rapporto genitori – figli, quello tra Stato e libertà delle scuole private, il problema dell’istruzione religiosa nella scuola pubblica, in relazione all’ambito specifico delle scelte confessionalmente rilevanti dello Stato, per giungere, in conclusione, al problema sempre attuale, soprattutto in Italia, del finanziamento pubblico alle scuole private

confessionali. Tutti temi attuali, come si è detto, nel panorama giuridico e socio-politico italiano, che rendono quanto mai interessante la lettura del volume.

Il terzo, il quarto ed il quinto capitolo sono, come si è già detto, direttamente informati ad una metodologia di tipo induttivo. I principi del diritto internazionale relativi ai diritti umani ed alla libertà religiosa, segnatamente quelli derivanti dall’art. 18 del Patto sui diritti civili e politici vengono analizzati attraverso l’esame di una particolareggiata casistica.

Il terzo capitolo è direttamente incentrato su casi che si potrebbero definire “classici» in riferimento alla tutela della libertà religiosa: dall’appartenenza confessionale alla questione dei simboli religiosi. Il quarto capitolo si occupa specificamente del problema dell’obiezione di coscienza al servizio militare. Il quinto e conclusivo capitolo tratta invece di problemi da cui emerge la necessità di una protezione «trasversale» della libertà religiosa, in concorso cioè con diverse fattispecie giuridiche tratte dalle norme del Patto sui diritti civili e politici. Si va dalle ipotesi di tutela collettiva della libertà religiosa ad ipotesi nelle quali la tutela della libertà in materia di religione e di fede viene riguardata in rapporto ad altri diritti umani fondamentali, quali il diritto alla tutela delle identità culturali, al diritto di cambiare il nome di persona per motivi religiosi, che pone problemi nel rapporto tra tutela della libertà religiosa, tutela della vita privata ed esigenze di pubblica necessità relative all’individuazione dell’identità del soggetto.

Il capitolo si chiude con l’analisi di due questioni particolarmente sensibili ed attuali nel dibattito giuridico e politico italiano: il problema del riconoscimento del diritto all’eutanasia e quello, attualissimo in questi giorni dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sul riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso e, connesso a questo, del riconoscimento della pluralità dei modelli familiari.

Un libro interessante, completo nell’analisi delle norme internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo. Anche la parte relativa ai casi pratici è stimolante, poiché fa emergere le questioni di fondo di tutto il lavoro: da un lato il mutamento di struttura insito nelle re-

lazioni sociali e giuridiche del mondo attuale, caratterizzato dalla pluralità delle relazioni e dalla multiculturalità e multi religiosità; dall'altro, strettamente connesso, quello di far apparire ormai obsoleta la prospettiva stato-centrica, per abbracciare un'idea nuova, che è quella di emancipare la questione della tutela dei diritti dell'uomo dalla prospettiva dell'esclusiva relazione individuo – Stato. La necessità cioè di orientare la questione della tutela dei diritti umani verso una prospettiva «globale», che vada oltre lo Stato ed oltre la concezione positivista del diritto quale diritto dello Stato.

Un'ultima annotazione vorremmo dedicarla ad uno dei casi pratici analizzati nel quinto capitolo: il cd. "lancio del nano". Questa annotazione ulteriore non costituisce una critica alle considerazioni dell'A., anche in questo caso precise e puntuali. È, se ci è consentito, una riflessione ulteriore, che parte dalla considerazione relativa al rapporto tra dignità umana e lavoro, che è poi la motivazione addotta dal soggetto contro l'intervento dello Stato francese nella questione. Radicare la dignità umana nel lavoro, nella necessità di avere un lavoro costituisce in qualche modo un limite semantico alla teorica dei diritti umani, così come sono stati articolati dentro la filosofia giusnaturalista di stampo occidentale, che ha costruito l'individualismo sulla base della nuova struttura economica della società "capitalista". Con ciò, non si vuol certo disconoscere l'importanza fondamentale del diritto al lavoro, ma che la dignità dell'uomo si radichi solo nel lavoro – "nell'aver un lavoro e non c'è lavoro per i nani in Francia" (p. 135) –, è qualcosa che investe in qualche modo la riflessione sul rapporto tra economia, religione e società attuale, così come le riflessioni sulla rinnovata importanza "pubblica" della religione, quale dimensione dell'esistenza umana, e non esclusivamente delle chiese

Paolo Stefani

Libertà religiosa e reciprocità, a cura di José Antonio Araña, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 433.

Il volume compendia le riflessioni svolte in un Convegno internazionale di studi dal

medesimo titolo organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce, il 26 e 27 aprile 2009, per rispondere in via propositiva a un problema che nelle società occidentali si agita da tempo e che vede, più di recente, l'accentuarsi di richieste di "reciprocità", quale risposta e argine alle attese di una immigrazione che può vantare diritti negli Stati ospitanti, ma viene da Paesi dove i fedeli di religioni diverse dall'islamica non godono di una adeguata libertà religiosa. In questi territori, peraltro, la presenza dei cristiani ha conosciuto nel tempo alterne vicende di accettazione, nonostante la legge coranica accordi loro, e agli ebrei, peculiare attenzione. Oggi, poi, come è noto, il problema si è fatto più complesso, riguarda il godimento dei diritti fondamentali, ed è acuito dal divario socio-politico e culturale che sussiste tra le democrazie occidentali e i Paesi che "producono nuova emigrazione". Tutto questo induce opportunamente a interrogarsi su cosa e quanto sia giusto accordare e pretendere, e fino a che punto, in tema di diritti fondamentali, si possa fare ricorso alle regole della reciprocità che sono state stabilite a tutt'altri fini. La stessa nozione di reciprocità così come comunemente concepita risulta inadeguata. Se non si procede a una nuova riflessione, si finisce per trascurare i problemi di maggiore spessore, di adottare soluzioni di emergenza, che guardano solo al contingente, chiudendo opportunità di dialogo che potrebbero rivelarsi foriere di nuove reciproche comprensioni.

Il Convegno, quindi, è certo giunto opportuno, quale contributo al più generale dibattito e perché mosso da una prospettiva confessionale, da una Chiesa che ha avuto parte nello sviluppo del diritto di libertà religiosa e che ha alla base del suo credo "l'amatevi come io vi ho amato": cioè, l'imperativo dell'amore reciproco.

Il discorso, articolato in relazioni, comunicazioni e tavole rotonde, si è sviluppato ad ampio raggio. Così, ad apertura, il card. Jean-Luis Tauran ha messo in evidenza come la questione della reciprocità sia diventata più incisiva nel rapporto con l'Islam, ma di essa non si dia una trattazione sistematica; il tema prende sempre più corpo in relazione al dialogo interreligioso, ma non ci sono "indicazioni